

Pistoia, 6 maggio 2019

Agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pistoia

Il Consiglio ricorda agli iscritti che, dal 22.4.2016, con decreto n. 47/2016, è in vigore il Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense, attuativo dell'art.21 della Legge professionale n.247/2012.

A mente dell'art.2 comma 2 del citato Regolamento, la professione forense si intende esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

- a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;*
- b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;*
- c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;*
- d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;*
- e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;*
- f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge (quest'ultimo obbligo decorrerà soltanto dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 12, comma 5, della L.247/2012 - n.d.r.).*

La verifica della sussistenza dei requisiti di legge è demandata agli Ordini circondariali i quali, qualora riscontrino la mancanza di detti requisiti – che, si ricorda, devono ricorrere congiuntamente – dovranno necessariamente disporre la CANCELLAZIONE degli Avvocati dall'Albo.

Considerato che questo Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 DM 47/2016, dovrà procedere alle suddette verifiche di legge, e che l'obbligo formativo verrà valutato in riferimento al triennio 2017-2019, si RACCOMANDA

a tutti gli iscritti il puntuale adempimento dell'obbligo formativo, così come disciplinato dal Regolamento 6/2014 CNF per la Formazione continua, onde conservare l'iscrizione all'Albo e quindi continuare ad esercitare regolarmente l'attività professionale.

Cordiali saluti

*Il Consigliere Segretario
Avv. Massimo Brancoli*

*La Presidente
Avv. Cecilia Turco*